



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 214 CSAT 11 del 13 dicembre 2022

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 13 dicembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

#### **Procedimento 23/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO (TP) Avverso rigetto ricorso per posizione irregolare calciatore e omologazione risultato gara.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: A.S.D. Folgore Calcio Castelvetro – Alba Alcamo 1928 del 13/11/2022

C.U. 184 del 25/11/2022.

Con tempestivo preavviso di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, regolarmente notificati alla contro interessata, l'A.S.D. Folgore Calcio Castelvetro, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal G.S.T. che ebbe a rigettare, perché inammissibile, il ricorso avverso la posizione irregolare del calciatore Badje Modou Lamin e decidendo nel merito ha ritenuto regolare il tesseramento di detto calciatore omologando, così, il risultato conseguito in campo.

In estrema sintesi la reclamante si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva era contenuto nella nota di accompagnamento del ricorso inviato a mezzo pec del 13.11.2022; per quanto riguarda, poi, il merito della vicenda sostiene che il predetto calciatore non sarebbe tesserabile perché privo del permesso di soggiorno e che lo stesso, a differenza di quanto riportato in distinta, non sarebbe nato il 2.1.1997 (data riferibile ad altro calciatore tesserato per l'Atalanta Bergamasca) ma bensì il 17.5.1997 e a riprova di ciò allega copie di pagine asseritamente estrapolate dai siti "wikipedia.it" e "tuttosport.it" che comproverebbero quanto fin qui sostenuto.

In prossimità dell'udienza la reclamante ha trasmesso nota inviata alla Questura di Trapani con cui chiede notizie in ordine al rilascio del permesso di soggiorno al calciatore Badje Modou Lamin, a cui quest'ultima, peraltro, non ha dato riscontro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per quanto riguarda il primo motivo di reclamo rileva che effettivamente la ricorrente aveva chiesto l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva nella nota di accompagnamento del 13.11.2022 ma la circostanza risulta del tutto ininfluyente poiché il giudice di prime cure se pur avesse ritenuto il ricorso ammissibile non sarebbe arrivato, comunque, ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta ex officio.

Nel merito il reclamo non solo è infondato ma risulta essere del tutto temerario poiché le presunte prove documentali, che a dire della reclamante conforterebbero la sua tesi, non hanno, al contrario, alcuna valenza probatoria.

Infatti, dall'esame della richiesta di tesseramento inserita nel sistema informatico della FIGC risulta che il calciatore Badje Modou Lamin è nato in Gambia il 2.1.1997 per come è dato evincersi dalla copia della carta di identità allegato al tesseramento così come risulta allegata anche la copia del permesso di soggiorno.

Inoltre dalla consultazione dello storico del tesseramento risulta, altresì, che il sig. Badje Modou Lamin è stato sì tesserato per l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ma da questa è stato svincolato al termine della ss 2020/2021; per la ss 2021/2022 risulta essere stato tesserato per la F.C. Mazara Calcio che lo ha svincolato a far data dal 1.7.2022; ed infine per la ss 2022/2023 risulta tesserato per l'Alba Alcamo 1928.

PQ.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Visto l'art. 55 del C.G.S. condanna la reclamante al pagamento, a favore della S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l., dell'importo di € 500,00 comprensivi di ogni onere accessorio.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 24/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. SS LEONZIO 1909 (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed avverso all'inibizione fino al 22.12.2022 del dirigente sig. Francesco Sesto.

Campionato Under 19 Gara: Leonzio 1909 – Real Siracusa Belvedere del 31.10.2022

C.U. n.31 del 01.12.2022 – Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con preannuncio di reclamo del 1.12.2022 e successivo invio dei motivi con pec del 5.12.2022 l'A.S.D. SS Leonzio 1909, in persona del suo Presidente pro tempore impugna le decisioni assunte dal G.S.T. e ne chiede la revoca.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per quanto riguarda il risultato gara poiché non risultano notificati alla consorella né il preannuncio di reclamo né i motivi.

Parimenti inammissibile risulta per quanto riguarda l'inibizione a carico del dirigente sig. Francesco Sesto in quanto la sanzione non è impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 25/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. FC Alcamo 1928 Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Farina Carlo Giovanni.

Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "A" Gara: FCD Belice Sport – A.S.D. FC Alcamo 1928 del 27.11.2022

C.U. n.194 del 29.11.2022.

Con preannuncio di reclamo del 1.12.2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. FC Alcamo 1928, in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato si è limitato ad esternare il proprio disappunto al direttore di gara ritenendo che quest'ultimo non lo avesse tutelato non sanzionando adeguatamente i numerosi falli che aveva subito nel corso della gara senza però mai essere violento o minaccioso, il tutto, peraltro, si sarebbe risolto in un unico ed isolato contesto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al termine della stessa il calciatore n. 8 sig. Farina Carlo si dirige verso il ddg insultandolo più volte. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare dell'espulsione il già menzionato

calciatore tentava di spintonare l'arbitro senza però riuscirci.

Ciò premesso il reclamo può trovare parziale accoglimento in ragione del fatto che il comportamento posto in essere dal sig. Farina va qualificato, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett.a) C.G.S. come irrispettoso per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo tenendosi conto della sua reiterazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Farina Carlo Giovanni e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 26/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo (PA) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Licciardello Antonino (3 gare).

Campionato Seconda Categoria Girone A: gara CALATAFIMI DON BOSCO – RENZO LOPICCOLO del 27.11.2022

C.U. n. 194 del 29.11.2022.

Con gravame la Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che il comportamento violento posto in essere dal Sig. Licciardello Antonino nei confronti del giocatore avversario Buglisi Mirco a fine gara, nascesse dall'intenzione di proteggere il proprio gruppo, mentre già i giocatori si stavano avviando verso gli spogliatoi e, per tale ragione, colpiva lo stesso senza tuttavia causargli alcun danno fisico.

Giova ricordare che lo stesso giocatore colpito (Buglisi Mirco), nel medesimo episodio aveva colpito, il giocatore Licciardello Antonino, senza provocargli alcun danno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Licciardello Antonino, consistita in uno scambio di colpi con il giocatore Buglisi Mirco, inflitti senza particolare determinazione, fosse riconducibile ad un comportamento censurabile ma non di particolare gravità, sicché possa essere rideterminata in termini più equi la sanzione inflitta, riducendola a due sole giornate di squalifica

P.Q.M.

accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la sanzione della squalifica al giocatore Costa Paolo a due giornate e per l'effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore  
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 27/A e Procedimento 28/A (riuniti)**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**Proc. n. 27/A**

A.S.D. DREAM SOCCER (RG) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed

un punto di penalizzazione in classica.

Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022

C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

**Proc. 28/A** A.S.D. ACCADEMIA SIRACUSA (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 € 103,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classica.

Campionato U14 Gara: Accademia Siracusa – Dream Soccer del 26.11.2022

C.U. n. 32 del 1.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti stante l'evidente connessione oggettiva fra i due procedimenti essendo relativi alla medesima gara di cui entrambe le società chiedono la ripetizione, previa annullamento della decisione assunta dal GST.

Secondo la tesi sostenuta dalle reclamanti la mancata presentazione è dipesa dalle proibitive condizioni meteo che gravavano nell'area compresa tra le Province di Siracusa e Ragusa tant'è che la protezione civile aveva emesso un allerta meteo arancione.

A tal fine entrambe le società, nella mattinata della gara, avevano provveduto ad inviare alla Delegazione di Ragusa una richiesta di rinvio dell'incontro.

Solo casualmente avevano appreso che all'orario previsto per la gara si era presentato il direttore di gara designato il quale, trascorso il tempo di attesa regolamentare, lasciava l'impianto di gioco.

Di ciò, secondo la tesi delle reclamanti, ne era stato dato avviso, per via telefonica, alla Delegazione Provinciale di Ragusa.

Entrambi i reclami sono inammissibili, ed invero dagli stessi motivi si evince che sebbene entrambe le società alle 9,50 circa del 26.11.2022 avessero richiesto, mediante invio di una e-mail, alla Delegazione Provinciale di Ragusa il rinvio della gara, quest'ultima non ha assunto alcun provvedimento in merito.

Pertanto nel silenzio della Delegazione Provinciale (si trattava di un sabato, giorno in cui la delegazione è chiusa) le odierne reclamanti, al fine di fare valere la mancata presentazione in campo per causa di forza maggiore, avrebbero avuto il dovere di preannunciare ricorso entro le ore 24,00 del primo giorno feriale successivo alla data della gara non disputata con invio dei motivi entro tre giorni feriali successivi alla medesima, in ragione del combinato disposto degli artt. 55 delle NOIF e 67 C.G.S..

La mancata proposizione del ricorso in primo grado rende inammissibile il reclamo poiché davanti a questa Corte non si possono sanare le irregolarità procedurali relative al procedimento di prime cure (ex art. 78 comma 3 C.G.S.)

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibili entrambi i reclami disponendo addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00), non versato, a carico di entrambe le società.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 29/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. Avverso inibizione fino al 15.01.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito.

Campionato Promozione Girone "D" Gara: Pro Ragusa – Vittoria Calcio del 26.11.2022

C.U. n.194 del 29.11.2022.

Con preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi giusta pec del 2.12.2022 la FC Vittoria Calcio A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e

ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Frasca, nell'occorso, non si trovava nell'impianto sportivo ma bensì al lavoro per come risulterebbe da una dichiarazione rilasciata dall'azienda presso cui lavora.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara e il relativo supplemento all'uopo richiesto, che in sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova circa fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il direttore di gara ha riconosciuto personalmente il sig. Frasca Stefano avendo più volte diretto gare dove era impegnata la Società Vittoria Calcio avendo avuto, così, modo di conoscerlo personalmente.

Dalla lettura del referto si evince che al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi il direttore di gara notava la presenza del sig. Stefano Frasca il quale rivolgeva ripetuti insulti non solo nei confronti degli ufficiali di gara ma anche nei confronti dell'intera categoria arbitrale tant'è che veniva allontanato dalle forze dell'ordine presenti.

Ciò premesso il reclamo non può trovare accoglimento risultando congrua e non suscettibile della benché minima riduzione la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 dicembre 2022**

---

**IL SEGRETARIO**

Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**

Dott. Sandro MORGANA